

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO ETICA AMBIENTALE DI PARMA ENTE DEL TERZO SETTORE"**

PREAMBOLO

L'Associazione ispira la propria azione ai contenuti della lettera enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco, riconoscendo in particolare che: *"Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità (n. 14)".*

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione "CENTRO ETICA AMBIENTALE DI PARMA ENTE DEL TERZO SETTORE" o in breve "CENTRO ETICA AMBIENTALE DI PARMA ETS".

L'acronimo ETS dovrà essere utilizzato in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Sede e Durata

L'Associazione "CENTRO ETICA AMBIENTALE DI PARMA ENTE DEL TERZO SETTORE" (di seguito indicata anche semplicemente come Associazione) ha sede in Parma.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Natura, scopo e attività

L'Associazione è persona giuridica di diritto privato, con piena autonomia statutaria e gestionale, non ha scopo di lucro ed è regolata dalle norme contenute dal presente statuto, nonché dalle disposizioni di legge di cui al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.

L'Associazione ispira, inoltre, la propria azione ai seguenti principi:

- assoluta indipendenza da istituzioni politiche, pubbliche, religiose, sindacali ed economiche;
- amministrazione improntata alla massima trasparenza e costantemente illustrata al pubblico con i più idonei strumenti di comunicazione;
- gratuità delle cariche.

L'Associazione svolge l'attività di interesse generale indicata dall'articolo 5, comma 1 lettere e) ed h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 nonché l'inerente attività educativa e di formazione, e precisamente:

1) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali, pericolosi;

2) "ricerca scientifica di particolare interesse sociale";

3) "attività educativa di formazione sui temi della tutela del creato sulla base dei risultati e degli interventi messi in atto dall'Associazione".

L'Associazione persegue i seguenti scopi e obiettivi:

- operare per l'affermazione dei principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale per uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere i bisogni delle generazioni future;

- promuovere il dialogo scientifico tra i vari rami del sapere allo scopo di individuare buone pratiche che tengano conto di uno sviluppo etico e sostenibile;

- realizzare iniziative a scopo educativo che siano svolte anche in collaborazione con istituzioni formative e didattiche al fine di promuovere una cultura ambientale che presupponga una visione etica del rapporto uomo-natura; ;

- realizzare progetti di salvaguardia e riqualificazione dell'ambiente;

- cercare soluzioni innovative e nuovi strumenti per rendere le persone consapevoli degli effetti delle proprie azioni e spingerle al cambiamento dei comportamenti.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi l'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali purché secondarie e strumentali rispetto all'attività principale predetta, di interesse generale, così come consentito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117, del 3 luglio 2017.

In particolare, l'Associazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, l'accettazione di donazioni o lasciti ereditari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente e conforme ai suoi scopi istituzionali;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; - svolgere attività di ricerca, dirette o attraverso la collaborazione con Centri Studi od Osservatori, già esistenti o di nuova costituzione;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, convegni, incontri, corsi di formazione procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

- istituire un Premio, che sarà assegnato con la periodicità di volta in volta stabilita dal Consiglio di Amministrazione, destinato ad insignire personalità e/o aziende e/o Istituzioni, Enti e, in genere, qualsiasi soggetto pubblico o privato in quanto contraddistintisi per studi e/o lavori nel settore "Ambiente" e che, in particolare, siano promotori di una interpretazione in chiave etica del rapporto tra uomo e natura;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi.

Art. 4 - Associati

Sono Associati dell'Associazione:

- gli "Associati Fondatori": sono coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti religiosi o enti pubblici) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;

- gli "Associati Ordinari": sono coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti religiosi o enti pubblici) che non avendo partecipato all'atto costitutivo, sottoscrivono la Carta dei Valori dell'Associazione e si obbligano a versare la quota annuale fissata dall'Assemblea;

- gli "Associati Sostenitori": sono coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti religiosi o enti pubblici) che non avendo partecipato all'atto costitutivo, sottoscrivono la Carta dei Valori dell'Associazione e si impegnano a versare, per almeno un triennio, la quota associativa fissata dagli Associati Fondatori in sede di atto costitutivo dell'associazione o nella prima riunione dell'Assemblea degli Associati.

Art. 5 - Diritti ed obblighi degli Associati

Ogni Associato ha il diritto di partecipare alla formulazione delle linee operative dell'Associazione ed alle deliberazioni attraverso l'organo assembleare, nonché di essere eleggibile alle cariche sociali. Ha, inoltre, il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione.

Tutti possono essere ammessi a far parte dell'Associazione a condizione che rispettino i requisiti e gli ideali fissati nella Carta dei Valori dell'Associazione; detto impegno è comprovato dalla sottoscrizione della Carta dei Valori stessa, da parte del nuovo associato in nome proprio o in legale rappresentanza dell'Ente per cui agisce.

Il ricorrere dei requisiti di ammissione è accertato dal Consiglio di Amministrazione con delibera, su domanda formulata in forma scritta da parte dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria, alla quale spetta il potere di derogare *una tantum* ai requisiti suddetti.

Ogni Associato ha il dovere, pena la decadenza o l'esclusione dall'Associazione, di corrispondere la quota associativa fissata annualmente dall'Assemblea, nonché di sottostare ai vari impegni derivanti dal rapporto associativo, osservare lo Statuto, le delibere assunte dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Quote associative e contributi al fondo di dotazione patrimoniale

L'Assemblea potrà fissare quote associative di ammontare differente per gli Associati, in ragione della rispettiva categoria di appartenenza, e così in via diversificata a seconda della natura giuridica di Ente pubblico o di Ente religioso o di Associazione di Categoria o di Persona giuridica di diritto privato o di Persona fisica.

L'assolvimento della quota annuale associativa potrà avvenire anche mediante la prestazione di servizi o il conferimento di beni da parte degli Associati, purché di interesse strategico per l'Associazione secondo valutazione fattane dall'Organo Amministrativo con decisione motivata in apposita delibera.

Ciascun Associato è libero di integrare a sua discrezione la quota associativa minima annuale, senza che questo generi diritti particolari, diversi da quelli sanciti dallo statuto.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: L'Assemblea degli Associati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - Comitato Scientifico

L'Assemblea degli Associati, ove lo ritenga funzionale all'attività dell'Associazione, potrà istituire un Comitato Scientifico, con funzioni solamente consultive, determinandone composizione ed attribuzioni.

I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

Articolo 9 - Requisiti di professionalità e onorabilità

I membri di ciascun Organo dell'Associazione ed i componenti del Comitato Scientifico devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

L'Associazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti dotati di professionalità e competenza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali e trasparenti atti a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Associazione.

I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti tra soggetti aventi i requisiti professionali per la revisione legale dei conti.

Articolo 10 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza ed esclusione

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) siano dipendenti in servizio dell'Associazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

E' giusta causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori:

- i) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- ii) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio od all'immagine dell'Associazione;
- iii) il sopravvenire di una delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Verifica delle cause ostative all'incarico.

Chi è nominato membro di un Organo dell'Associazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere all'Organo di appartenenza un'autodichiarazione con cui attesta ai sensi di legge la sussistenza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Nella prima riunione dopo la loro nomina, oppure nella prima riunione dopo la nomina di un nuovo componente effettuata in sostituzione di un precedente membro cessato dall'incarico, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori provvedono all'esame dei requisiti dei propri componenti e alla conseguente convalida dei nominati.

Chi è nominato in un Organo dell'Associazione e versa in una situazione, originaria o sopravvenuta, d'incompatibilità e/o di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia all'Organo di appartenenza, il quale provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, con opportuni provvedimenti.

Articolo 12 - Sospensione dalle cariche.

È sospeso con effetto immediato dalle cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata delle misure applicate, colui in capo al quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) condanna penale anche con sentenza non definitiva;
- b) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, e successive modifiche e integrazioni;
- c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- d) situazione di temporaneo conflitto di interessi con l'Associazione;
- e) instaurazione di una lite con l'Associazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività dell'Associazione stessa;
- f) originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità, compatibilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.

Chi è nominato componente di uno degli Organi dell'Associazione deve senza indugio segnalare all'Organo di appartenenza il verificarsi di cause di sospensione, sulle quali l'Organo stesso provvede tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

Articolo 13 - Gratuità delle cariche

Le cariche nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio dei Revisori e nel Comitato Scientifico sono esercitate a titolo gratuito.

Articolo 14 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è formata da tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi dalla data di convocazione e in regola con il versamento della quota associativa nella misura e nei termini fissati dall'Assemblea stessa.

Gli Associati possono intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Ciascun Associato ha un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati. Si applicano il quarto e quinto comma dell'art. 2372 del codice civile.

L'Assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'Associato alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione, programmazione e verifica dell'attività associativa, nonché un momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri Associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante l'invio, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, con qualsiasi mezzo che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente l'ordine del giorno, la data e l'orario.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi momento qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati aventi diritto. Può essere convocata in qualsiasi momento per l'esame dell'andamento della gestione.

L'Assemblea è, comunque, convocata almeno due volte all'anno:

- per l'approvazione del bilancio civilistico consuntivo;
- per la programmazione delle linee di attività dell'Associazione per l'esercizio successivo e per l'approvazione del conseguente conto preventivo.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e in sede straordinaria per deliberare rispettivamente sulle decisioni individuate nei successivi articoli 15 (Assemblea "Ordinaria") e 16 (Assemblea "Straordinaria") ed è regolata dai quorum ivi indicati.

Art. 15 - Assemblea Ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli Associati aventi diritto di partecipazione e in regola con il pagamento della quota associativa annuale ove dovuta. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati aventi diritto di partecipazione e in regola con il pagamento della quota associativa annuale ove dovuta. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina e la revoca del Collegio dei Revisori;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del programma delle attività dell'esercizio successivo e del relativo conto preventivo;
- la fissazione dell'ammontare delle quote associative annuali;
- l'eventuale istituzione del Comitato Scientifico e la nomina dei suoi componenti;
- le determinazioni relative all'ammissione di nuovi Associati la cui istanza sia stata rigettata (nei termini e con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente Statuto) dal Consiglio di Amministrazione;
- l'esclusione degli Associati.

Art. 16 - Assemblea Straordinaria

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Fondatori e degli Associati Ordinari e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati Fondatori e degli Associati Ordinari e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del loro numero, nonché la loro revoca;
- la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto ;
- la decisione sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

È composto dal Presidente e da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, nominati dall'Assemblea.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati.

Il Consiglio di Amministrazione:

- ha la direzione morale ed amministrativa (ordinaria e straordinaria) dell'Associazione;
- dispone dei poteri per l'amministrazione, anche straordinaria del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per la destinazione, nell'ambito delle attività istituzionali, degli utili o avanzi di gestione;
- predispone ed approva il conto preventivo ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla deliberazione, per approvazione, dell'Assemblea degli Associati;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- delibera l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e dei collaboratori;
- predispone le modifiche statutarie, da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per la gestione a ciascuno (singolarmente o congiuntamente) dei suoi membri per determinate categorie di atti e/o per singole materie.

E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della presenza alle riunioni del Consiglio stesso di persone esterne, in qualità di esperti, senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno all'Associazione stessa e cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui la medesima dispone, anche mediante l'esercizio diretto e indiretto delle corrispondenti attività economiche.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri dello stesso, con qualsiasi strumento che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente la data, l'orario e l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 18 - Presidente

È nominato dall'Assemblea.

Deve essere persona di fiducia che sappia conciliare competenza, credibilità e capacità di rappresentanza.

Convoca, presiede e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo Organo nella prima riunione utile.

Nessun compenso è dovuto al Presidente; allo stesso sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per l'Associazione.

Articolo 19 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, all'interno dei propri membri, a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Nessun compenso è dovuto al Vice-Presidente; allo stesso sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per l'Associazione.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori

È composto da tre membri effettivi, con contemporanea nomina di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea.

I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

Ai componenti del Collegio dei Revisori si applica l'art. 2399 del codice civile.

Il Collegio dei Revisori:

- vigila sull'operato del Consiglio di Amministrazione in ordine al rispetto delle leggi e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui - non ricorrendone i presupposti di legge - non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio di Revisori. Agli stessi sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per il Collegio.

Articolo 21 - Patrimonio e finanziamento delle attività

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- dalle eventuali liberalità ricevute dagli Associati o da terzi soggetti e destinate all'incremento del patrimonio dell'Ente.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per il raggiungimento delle finalità proprie

dell'Associazione attraverso lo svolgimento delle attività statutarie. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione svolge le proprie attività utilizzando:

- a) le quote associative annuali degli Associati;
- b) le donazioni, le erogazioni e i lasciti testamentari ricevuti;
- c) il ricavato dall'organizzazione di eventi occasionali di raccolta fondi;
- d) le rendite dell'investimento patrimoniale;
- e) gli utilizzi di eventuali fondi di riserva costituiti con la destinazione di avanzi di gestione.

Articolo 22 - Disposizioni contabili

L'esercizio contabile ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro il mese di aprile.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il programma d'azione e la conseguente previsione economico-finanziaria dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro il mese di novembre.

In caso di rilevanti scostamenti dalle previsioni di budget, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di convocare, in corso d'anno e tempestivamente, l'Assemblea.

É vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di esercizio, fondi, riserve e capitali durante della vita dell'Associazione.

Gli utili e/o gli avanzi d'esercizio devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Più in particolare, tutti i ricavi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione dietro corrispettivo ed i frutti civili dei beni di sua proprietà sono destinati all'autofinanziamento dell'Associazione e/o reinvestiti per lo svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 23 - Recesso ed esclusione degli Associati

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli Amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il recedente, comunque, ha l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso.

L'esclusione di un Associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per giusta causa e la relativa decisione deve essere motivata; l'Associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 24 - Estinzione

L'Associazione può trasformarsi o fondersi in e con enti che perseguono esclusivamente gli scopi indicati all'art. 3 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione ed operano nello stesso territorio di riferimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 25 - Norme transitorie

Il Presidente dell'Associazione, i primi membri del Consiglio di Amministrazione, ivi

compreso il Presidente, nonché i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori sono tutti nominati dagli "Associati Fondatori" nell'atto costitutivo dell'Associazione.

La loro durata in carica è fissata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

Articolo 26 - Norme finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti, e così sia dalle norme del Codice Civile in tema di Associazioni riconosciute sia dalle relative norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) in quanto compatibili. L'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente statuto e le altre regole di legge sopra richiamate è fatta in conformità e nel rispetto dei principi di solidarietà e di utilità sociale tenuto conto delle finalità socio-ambientali dell'Associazione.

Firmato: Leoni Giovanni - Carlo Ghisoni - Paolo Giuffredi - Sara Pinelli - d.Luigi Valentini
- Gian Pietro Menozzi - Ghirardi Tiziano - Ombretta Sarassi - Annalisa Sassi - Paolo Martelli
- Antonio Caputo Notaio (sigillo)